

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28944-come-infatti-correttamente-rilevato-dal-primo-giudice-la-domanda-risarcitoria-stata-nella-specie-ritualmente-introdotta-in-quanto-preceduta-dal-positivo-esperimento-dell-azione-diretta-all-annull>

Autore: Lazzini Sonia

Come, infatti, correttamente rilevato dal primo giudice, la domanda risarcitoria è stata, nella specie, ritualmente introdotta, in quanto preceduta dal positivo esperimento dell'azione diretta all'annullamento del provvedimento amministrativo produttivo d

C.St. 03.12.2009 n. 7586

Come, infatti, correttamente rilevato dal primo giudice, la domanda risarcitoria è stata, nella specie, ritualmente introdotta, in quanto preceduta dal positivo esperimento dell'azione diretta all'annullamento del provvedimento amministrativo produttivo di danno, sicché essa si palesa ammissibile secondo il classico schema del rapporto di pregiudizialità tra azione di annullamento ed azione risarcitoria (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4).

Nel sistema al quale ha dato vita la legge n. 205 del 2000 è da ritenere che il giudice di fronte al quale è portata l'impugnazione del provvedimento lesivo sia quello stesso che ha titolo a conoscere del ristoro per equivalente; tuttavia, non vale a modificare tale disciplina – fondata sulla regola della concentrazione innanzi al giudice dell'impugnazione anche della pretesa riparatoria – il fatto che la controversia rivolta ad ottenere il risarcimento del danno sia stata avanzata con autonomo e successivo ricorso proposto dopo che il giudizio di impugnazione si è concluso e la relativa sentenza è passata in giudicato (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 ottobre 2004, n. 10).

Ed invero, il legame, fra illegittimità del provvedimento e responsabilità dell'ente che l'ha posto in essere, non è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni (di illegittimità dell'atto e di responsabilità per i danni che ha cagionato) sono esaminate in unico o in separati giudizi. Perciò l'atto, dalla cui illegittimità si origina la domanda di riparazione, si manifesta come momento essenziale per la cognizione della ulteriore vicenda di ripristino della situazione del soggetto che ne è stato lesa, perché è la causa diretta – o perché deve verificarsi se è stata la causa diretta – delle conseguenze negative lamentate. _Non può, poi, neppure negarsi al ricorrente la facoltà di scegliere tra la tutela demolitorio-conformativa e la tutela risarcitoria, vale a dire tra l'avvalersi degli effetti conformativi del giudizio di annullamento oppure optare per il solo risarcimento del danno (cfr. Cons. St., Sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 213; id., 10 novembre 2004, n. 7256).

Afferma, in sostanza, l'appellante che la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto è necessario che l'attività illegittima e colpevole dell'Amministrazione abbia lesa l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla e che lo stesso interesse sia meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Occorre, dunque, indagare la fondatezza della pretesa che sottende all'interesse. Contesta, inoltre, l'assenza del nesso di causalità tra attività amministrativa ed evento dannoso e la mancanza di colpa in capo all'Amministrazione.

Cosa ne pensa l'adito giudice di appello del Consiglio di Stato?

Tali censure sono prive di pregio.

Quanto alla censura di carenza di motivazione, nella impugnata decisione è congruamente valutata e delibata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno derivante dall'ingiusta condotta dell'Amministrazione, vale a dire la colpa dell'Amministrazione nell'adozione di un atto emanato senza il previo avviso di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, il danno derivato ai ricorrenti, privati della propria funzione, rispettivamente, di amministratore e di vicepresidente dell'AFOR, nonché il nesso di causalità tra l'atto illegittimo impugnato e il danno; essa è sufficientemente motivata ed è ben comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per addivenire alla determinazione di riconoscere il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.

E', del resto, pacifico che al titolare dell'interesse legittimo lesa e violato non iure spetti il risarcimento per tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'atto illegittimo (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 luglio 2002, n. 3796).

La colpa, poi, sussiste, essendo stata violata la norma di ordine generale, posta a garanzia delle prerogative partecipative ed il cui rispetto richiede all'Amministrazione uno sforzo minimo, consistente nella previa comunicazione dell'avvio del procedimento, violazione che, sebbene di carattere

procedimentale, assume rilevanza sostanziale e qualifica il danno come ingiusto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169; Cons. St., Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562).

Procedendo nell'indagine in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, il giudice di prime cure ha, poi, correttamente osservato che, trattandosi nella specie di domanda inerente la lesione di interessi di tipo oppositivo, coincidenti con l'illegittima sottrazione di una posizione di vantaggio ormai acquisita dai ricorrenti, è irrilevante accertare, come invece vorrebbe la Regione odierna appellante, la sussistenza della lesione di un interesse al bene della vita condotto sulla base di un giudizio prognostico - come invece avviene per la lesione gli interessi di tipo pretensivo - non potendo che qualificarsi tale il pregiudizio subito dall'individuo per effetto del sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 500/1999; Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2007, n. 2771; Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2705).

La tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compromesso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157).

Merita di essere segnalata la decisione numero 7586 del 3 dicembre 2009, emessa dal Consiglio di Stato ed in particolare il seguente passaggio:

< Si passa ora ad esaminare l'appello incidentale. Con esso si insiste nella richiesta di ulteriori danni di natura patrimoniale e non, che il giudice di prime cure ha rigettato per mancanza di prova al riguardo.

Tale richiesta appare non appare meritevole di accoglimento, in quanto sfornita di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare le concrete conseguenze dannose.

Questa, infatti, si presenta del tutto sfornita di prova circa la reale sussistenza del pregiudizio lamentato, spettando ai ricorrenti in via incidentale l'onere di dimostrare la sussistenza di un concreto danno risarcibile.

Sul punto, quanto ai danni patrimoniali, prive di ogni concreto riscontro si rivelano le richieste risarcitorie connesse alla mancanza di incarichi per consulenze e progettazione, posto che, in base al principio della regolarità causale, nel risarcimento del danno devono escludersi quei danni che non siano collegati all'evento da un necessario nesso teleologico, non rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui quel determinato evento origina.

Cosicché, perché possa parlarsi di danno incidente su un possibile futuro guadagno, connesso al mancato conferimento di incarichi professionali, non costituendo tale circostanza un effetto normale del fatto illecito, devono necessariamente concorrere altri presupposti di fatto idonei, quantomeno, a manifestare la reale sussistenza di un nesso di causalità tra il mancato conferimento di incarichi e l'evento dannoso.

Relativamente ai danni alla professionalità, alla dignità, al prestigio e alla vita di relazione, occorre evidenziare come tali enunciazioni risultino del tutto vaghe e generiche, tacendo in che cosa, in concreto, siano consistiti i lamentati pregiudizi, se e come la cessazione dell'incarico di consigliere di amministrazione dell'AFOR abbia influito, e in che misura, sulla sfera professionale e personale dei ricorrenti, in confronto alla normale vita professionale e sociale condotta precedentemente all'evento dannoso.

Quanto ai danni alla persona, anche qui alcun idoneo supporto probatorio è fornito da parte dei ricorrenti, i quali si sono limitati ad esibire in giudizio una perizia giurata (relativa al solo dott. Controinteressata), che di per sé non costituisce fonte di prova (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437), ma semmai un semplice indizio, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Né, ovviamente, è ragionevole ritenere che dal fatto illecito possano discendere conseguenze risarcitorie automatiche, svincolate dall'accertamento di ogni elemento causale, non potendosi pre-

scindere dalla puntuale allegazione da parte dei ricorrenti delle circostanze concrete atte a permettere la verifica giudiziale degli effettivi danni patiti.

Ne consegue che anche l'appello incidentale deve essere rigettato in quanto infondato.>

A cura di Sonia LAzzini

REPUBBLICA ITALIANA

N. 7586/09 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 879 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 879/2005, proposto dalla REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Bocucci con domicilio eletto in Roma, via Ottaviano, 9 presso la Sig. Graziano Pungi;

contro

Sig.ra EMANUELE CONTROINTERESSATA e PIETRO CONTROINTERESSATO DUE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Grisolia e Giuseppe Spadafora con domicilio eletto in Roma largo Teatro Valle, 9 presso Avv. Aldo Pezzana;

e nei confronti di

AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA, AFOR, non costituitasi;

per la riforma

della sentenza del Tar Calabria - Catanzaro: sezione II N. 171/2004, resa tra le parti, concernente scioglimento Consiglio di amministrazione azienda forestale regione Calabria- risarcimento danni;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sig.ra Emanuela Controinteressata e Pietro

Controinteressato due;

Visto l'appello incidentale notificato dalle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 19 Maggio 2009 , relatore il Consigliere Nicola Russo ed uditi, altresì, gli avvocati Coscarella per delega di Boccucci e Grisolia;

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, i dott.ri Controinteressata Emanuele e Controinteressato due Pietro chiedevano l'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 3087 del 19.8.1999 con la quale la Regione Calabria aveva proceduto allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Forestale della Regione Calabria- AFOR di cui erano componenti.

Con sentenza n. 88/2002 l'adito T.A.R. accoglieva il ricorso, rilevando l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente, in quanto la stessa aveva omesso di dare comunicazione ai ricorrenti dell'avvio del procedimento che si sarebbe concluso con il provvedimento impugnato.

Questo Consiglio di Stato, adito in sede di gravame dalla Regione Calabria, confermava la predetta statuizione con la decisione n. 546/2003.

In conseguenza del giudicato formatosi in relazione all'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa ed in considerazione dei pregiudizi patiti, i dott.ri Controinteressata e Controinteressato due proponevano ricorso al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti.

Con sentenza n. 171 del 28.1.2004 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II,

accoglieva parzialmente le pretese dei dott.ri Controinteressata e Controinteressato due, condannando l'Amministrazione regionale a ristorare gli stessi del danno conseguente all'omessa percezione dell'indennità di carica, liquidato, per ciascun ricorrente, in euro 44.265,78, importo maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della sentenza e fino all'effettivo soddisfo; il Tribunale, con la medesima sentenza rigettava le richieste relative alle altre voci di danno (morale, biologico, di relazione), avanzate dagli stessi ricorrenti.

Con ricorso in appello iscritto al n. 879/2005 r.g. la Regione Calabria ha impugnato la predetta sentenza n. 171/2004, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la integrale riforma e/o annullamento, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite.

Con appello incidentale notificato in data 24.5.2004 i dott.ri Controinteressata e Controinteressato due hanno impugnato la medesima sentenza nella parte in cui la stessa non ha riconosciuto il risarcimento degli ulteriori profili di danno lamentati in primo grado e chiedendone, pertanto, la parziale riforma per i capi ad essi sfavorevoli.

Le parti hanno depositato memorie illustrative e la causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 19 maggio 2009.

DIRITTO

E' impugnata la sentenza n. 171 del 2004 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento danni avanzata dai dott.ri Controinteressata Emanuele e Controinteressato due Pietro a seguito dell'annullamento disposto dal medesimo Tribunale con sentenza n.88/2002, confermata in grado di appello da questo Consiglio con decisione n. 564/2003, della delibera n. 3087 del 19.8.1999 con cui la Regione

Calabria aveva disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR), di cui i medesimi ricorrenti erano componenti.

Tale sentenza è impugnata in via principale dalla Regione, che ne chiede l'integrale riforma e/o annullamento ed in via incidentale dagli appellati dott.ri Controinteressata e Controinteressato due, nella parte in cui ha respinto la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni (morale, biologico e di relazione) dagli stessi avanzata in primo grado.

Entrambi gli appelli sono infondati e, pertanto, devono essere respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Cominciando dall'appello principale proposto dalla Regione, questa deduce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso di primo grado, dal momento che esso era inteso ad ottenere una pronuncia di risarcimento che non era stata richiesta nel giudizio che si era concluso con la sentenza, confermata in appello, che aveva annullato il provvedimento illegittimo ritenuto fonte di danno ingiusto. Sostiene, in pratica, la Regione appellante che colui che agisce per il risarcimento del danno deve avanzare la relativa richiesta congiuntamente all'impugnazione dell'atto che si assume illegittimo e nel termine ordinario di decadenza.

A tale eccezione replicano gli appellati, sostenendo che dall'annullamento del provvedimento impugnato disposto dal T.A.R. e confermato da questo Consiglio di Stato, scaturisce la legittima pretesa risarcitoria degli interessati e di questa, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, non può escludersene aprioristicamente l'ammissibilità.

L'eccezione è priva di fondamento.

Come, infatti, correttamente rilevato dal primo giudice, la domanda risarcitoria è stata, nella specie, ritualmente introdotta, in quanto preceduta dal positivo esperimento

dell'azione diretta all'annullamento del provvedimento amministrativo produttivo di danno, sicchè essa si palesa ammissibile secondo il classico schema del rapporto di pregiudizialità tra azione di annullamento ed azione risarcitoria (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4).

Nel sistema al quale ha dato vita la legge n. 205 del 2000 è da ritenere che il giudice di fronte al quale è portata l'impugnazione del provvedimento lesivo sia quello stesso che ha titolo a conoscere del ristoro per equivalente; tuttavia, non vale a modificare tale disciplina – fondata sulla regola della concentrazione innanzi al giudice dell'impugnazione anche della pretesa riparatoria – il fatto che la controversia rivolta ad ottenere il risarcimento del danno sia stata avanzata con autonomo e successivo ricorso proposto dopo che il giudizio di impugnazione si è concluso e la relativa sentenza è passata in giudicato (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 ottobre 2004, n. 10).

Ed invero, il legame, fra illegittimità del provvedimento e responsabilità dell'ente che l'ha posto in essere, non è meno stretto o di diversa intensità se le due questioni (di illegittimità dell'atto e di responsabilità per i danni che ha cagionato) sono esaminate in unico o in separati giudizi.

Perciò l'atto, dalla cui illegittimità si origina la domanda di riparazione, si manifesta come momento essenziale per la cognizione della ulteriore vicenda di ripristino della situazione del soggetto che ne è stato lesa, perché è la causa diretta – o perché deve verificarsi se è stata la causa diretta – delle conseguenze negative lamentate.

Non può, poi, neppure negarsi al ricorrente la facoltà di scegliere tra la tutela demolitorio-conformativa e la tutela risarcitoria, vale a dire tra l'avvalersi degli effetti

conformativi del giudicato di annullamento oppure optare per il solo risarcimento del danno (cfr. Cons. St., Sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 213; id., 10 novembre 2004, n. 7256).

Tanto premesso in ordine all'ammissibilità dell'azione di risarcimento danni proposta in primo grado, occorre passare ad esaminare gli altri motivi dedotti dalla Regione appellante. Essa censura la sentenza impugnata deducendo la carenza di motivazione e l'infondatezza del ricorso di primo grado e della azionata pretesa risarcitoria.

Afferma, in sostanza, l'appellante che la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., in quanto è necessario che l'attività illegittima e colpevole dell'Amministrazione abbia leso l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla e che lo stesso interesse sia meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Occorreva, dunque, indagare la fondatezza della pretesa che sottende all'interesse. Contesta, inoltre, l'assenza del nesso di causalità tra attività amministrativa ed evento dannoso e la mancanza di colpa in capo all'Amministrazione.

Tali censure sono prive di pregio.

Quanto alla censura di carenza di motivazione, nella impugnata decisione è congruamente valutata e delibata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del danno derivante dall'ingiusta condotta dell'Amministrazione, vale a dire la colpa dell'Amministrazione nell'adozione di un atto emanato senza il previo avviso di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, il danno derivato ai ricorrenti, privati della propria funzione, rispettivamente, di amministratore e di vicepresidente dell'AFOR, nonché il nesso di causalità tra l'atto illegittimo impugnato e il

danno; essa è sufficientemente motivata ed è ben comprensibile l' *iter* logico-giuridico seguito dal Tribunale per addivenire alla determinazione di riconoscere il risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.

E', del resto, pacifico che al titolare dell'interesse legittimo leso e violato *non iure* spetti il risarcimento per tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'atto illegittimo (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 luglio 2002, n. 3796).

La colpa, poi, sussiste, essendo stata violata la norma di ordine generale, posta a garanzia delle prerogative partecipative ed il cui rispetto richiede all'Amministrazione uno sforzo minimo, consistente nella previa comunicazione dell'avvio del procedimento, violazione che, sebbene di carattere procedimentale, assume rilevanza sostanziale e qualifica il danno come ingiusto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169; Cons. St., Sez. V, 18 marzo 2002, n. 1562).

Procedendo nell'indagine in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, il giudice di prime cure ha, poi, correttamente osservato che, trattandosi nella specie di domanda inerente la lesione di interessi di tipo oppositivo, coincidenti con l'illegittima sottrazione di una posizione di vantaggio ormai acquisita dai ricorrenti, è irrilevante accertare, come invece vorrebbe la Regione appellante, la sussistenza della lesione di un interesse al bene della vita condotto sulla base di un giudizio prognostico - come invece avviene per la lesione gli interessi di tipo pretensivo - non potendo che qualificarsi tale il pregiudizio subito dall'individuo per effetto del sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 500/1999; Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2007, n. 2771; Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2705).

La tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo

che abbia compreso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157).

Si passa ora ad esaminare l'appello incidentale. Con esso si insiste nella richiesta di ulteriori danni di natura patrimoniale e non, che il giudice di prime cure ha rigettato per mancanza di prova al riguardo.

Tale richiesta appare non appare meritevole di accoglimento, in quanto sfornita di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare le concrete conseguenze dannose.

Questa, infatti, si presenta del tutto sfornita di prova circa la reale sussistenza del pregiudizio lamentato, spettando ai ricorrenti in via incidentale l'onere di dimostrare la sussistenza di un concreto danno risarcibile.

Sul punto, quanto ai danni patrimoniali, prive di ogni concreto riscontro si rivelano le richieste risarcitorie connesse alla mancanza di incarichi per consulenze e progettazione, posto che, in base al principio della regolarità causale, nel risarcimento del danno devono escludersi quei danni che non siano collegati all'evento da un necessario nesso teleologico, non rientrando nella serie delle conseguenze ordinarie cui quel determinato evento origina.

Cosicché, perché possa parlarsi di danno incidente su un possibile futuro guadagno, connesso al mancato conferimento di incarichi professionali, non costituendo tale circostanza un effetto normale del fatto illecito, devono necessariamente concorrere altri presupposti di fatto idonei, quantomeno, a manifestare la reale sussistenza di un nesso

di causalità tra il mancato conferimento di incarichi e l'evento dannoso.

Relativamente ai danni alla professionalità, alla dignità, al prestigio e alla vita di relazione, occorre evidenziare come tali enunciazioni risultino del tutto vaghe e generiche, tacendo in che cosa, in concreto, siano consistiti i lamentati pregiudizi, se e come la cessazione dell'incarico di consigliere di amministrazione dell'AFOR abbia influito, e in che misura, sulla sfera professionale e personale dei ricorrenti, in confronto alla normale vita professionale e sociale condotta precedentemente all'evento dannoso.

Quanto ai danni alla persona, anche qui alcun idoneo supporto probatorio è fornito da parte dei ricorrenti, i quali si sono limitati ad esibire in giudizio una perizia giurata (relativa al solo dott. Controinteressata), che di per sé non costituisce fonte di prova (cfr. cass. Civ., Sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437), ma semmai un semplice indizio, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Né, ovviamente, è ragionevole ritenere che dal fatto illecito possano discendere conseguenze risarcitorie automatiche, svincolate dall'accertamento di ogni elemento causale, non potendosi prescindere dalla puntuale allegazione da parte dei ricorrenti delle circostanze concrete atte a permettere la verifica giudiziale degli effettivi danni patiti.

Ne consegue che anche l'appello incidentale deve essere rigettato in quanto infondato.

In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere respinti, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.

Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

